This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

RVARD LAW LIBRARY
4 061 732 152

NEGRI

ella partecipazione al suicidio

1901

HARVARD
LAW
LIBRARY

Digitized by Google

Digitized by Google

DELLA PARTECIPAZIONE AL SUICIDIO

E DELLA (528)

UCCISIONE DEL CONSENZIENTE

PRELEZIONE

DELL'AVV. AMBROGIO NEGRI

PROF. PAREGGIATO DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE

NELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

FRATELLI DRUCKER

Verona - ~~LIBRAI-EDITORI~~ - Padova

1901

BIBLIOTECA LUCCHINI

9752

N.° d'ord. 6427

Digitized by Google

Digitized by Google

All'Illustre Prof. Lucchini
omaggio reverente
L'autore

Digitized by Google

Digitized by Google

CHINI

DELLA PARTECIPAZIONE AL SUICIDIO

E DELLA

UCCISIONE DEL CONSENZIENTE

PRELEZIONE

DELL'AVV. AMBROGIO NEGRI
PROF. PAREGGIATO DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE
NELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

FRATELLI DRUCKER
Verona - LIBRAI-EDITORI - Padova
1901

711
983
Digitized by Google

Forty
M

Proprietà letteraria
DEC 20 1930

Padova 1901, Tip. Fratelli Gallina

Digitized by Google

Della partecipazione al suicidio e dell'uccisione del consenziente (omicidio consensuale).

Prelezione al corso libero di diritto penale « sui delitti contro la persona » letta nell'Università di Bologna il 21 gennaio 1901.

Nel parlare da questa cattedra non so dissimulare la trepidazione, che invade tutto l'animo mio.

Uomini preclari nell'insegnamento del diritto penale fecero echeggiare in questo Studio la loro parola, robustamente ispirata al discoprimento del vero, saldamente avvivata dall'affetto alle discipline penali. Ed il plauso suonò vivo ed unanime.

Or io ardisco di parlare a Voi Maestri Illustri, a Voi Giovani egregi.

Ma se poco è l'ingegno mio, valganmi il lungo studio ed il grande amore per la scienza penale a cattivare l'animo vostro.

Il Prof. Stoppato, nella sua Prolusione « L'elemento etico nel magistero punitivo » ricordava

Digitized by Google

due uomini illustri, che lo avevano preceduto nell' insegnamento del diritto penale, Ellero e Lucchini, che sì larghe e luminose orme impressero al progresso del giure penale, assegnandogli un radioso meriggio.

Ed oggi a me, nell' iniziare il mio Corso, spetta l'altissimo onore di ricordare a voi il Prof. Stoppato.

Lo ricordo e lo addito quale prodigio di elevato sapere, congiunto ad infinita modestia. — Egli è oggi salito in alta fama, dopo che volle e fortissimamente volle riuscire insigne negli studî del Diritto Penale.

Padova lo ambiva: Bologna glielo contese e lo volle a sè.

Onore alle due città, sorelle per tradizioni di alta sapienza e di altà coltura giuridica!

* * *

Premesse. — Ho scelto ad oggetto del mio Corso Libero uno degli studii più importanti e geniali del diritto punitivo, quello che concerne « i delitti contro la persona »: *importante*, perchè l' argomento, nella dottrina e nella pratica, spesso ed assiduamente ricorre; *geniale*, perchè offre occasione all' esame dei più gravi problemi, che si rannodano allo studio complessivo del diritto penale. —

Digitized by Google

Tutti i diritti[1] muovono dal diritto a vivere, essendo essi ordinati al fine di assicurare le condizioni di esistenza e di benessere fra gli uomini in società, per cui primo, in ordine logico, è il bene della vita. E, se non primo in ordine giuridico, certamente fra i più gravi delitti è l'omicidio, per cui si attenta alla sorgente stessa dell' ordine e della sicurezza generale.

Tutti i beni pubblici e privati, tutte le istituzioni si fondano sul rispetto della esistenza dei singoli membri, che compongono la famiglia sociale.

Lo studio nostro è costituito da vasta materia. Dall' omicidio, questo fenomeno criminoso di importanza capitale nella storia del diritto penale, si giunge ai reati contro l' onore, in cui non la persona fisica, ma il patrimonio morale della persona è obbietto di difesa. E dallo studio dell' omicidio nei suoi tre ordini di esame: *causalità, soggetto passivo, elemento morale,* a cui si aggiunge l'esame delle modalità di concorso all' omicidio in linea di complicità correspettiva e di partecipazione alla rissa quanti problemi discendono?

---

[1] Impallomeni, *L' omicidio nel diritto Penale, Torino, Unione Tipografica - Editrice* pag. 1.

Digitized by Google

Connesso alla *causalità* fra il delitto e l'evento criminoso è lo studio della concausa nei suoi effetti giuridici sull' omicidio volontario e colposo.

Connesso al *soggetto passivo* dell' omicidio sta lo studio del tentativo d' omicidio in relazione alla teorica della scuola subbiettivista germanica, da noi ripudiata, ed a cui aderiscono Garofalo e i suoi seguaci. Sta lo studio, che forma tema della odierna prelezione, della non imputabilità del conato suicida, lo studio del reato di partecipazione all' altrui suicidio e dell' omicidio consensuale.

Connessi all'*elemento morale* stanno gli studii sull'omicidio doloso (volontario e preterintenzionale) e colposo.

Dall'omicidio semplice si passa all'omicidio *qualificato* per usare una terminologia più semplice, perchè la distinzione fra omicidii *qualificati* ed *aggravati* ha sempre per oggetto l' aumento di pena sull' omicidio semplice. Di qui le *qualifiche* inerenti alla vittima, all' azione o al modo di agire del delinquente, ed alla causa del delitto collo studio: 1⁰ dell' omicidio qualificato per il vincolo di parentela, per le pubbliche funzioni, dell' infanticidio: 2⁰ del veneficio, dell' omicidio premeditato, con gravi sevizie, col mezzo di un delitto contro la pubblica incolu-

Digitized by Google

mità: 3° dell' omicidio per solo impulso di brutale malvagità, mezzo ad altro reato o conseguenziale ad altro reato colle cause specifiche di esclusione o di attenuazione del carattere criminoso dell' omicidio (difesa legittima dei beni attaccati con pericolo della persona ed eccesso nella difesa stessa; sorpresa in flagrante adulterio od altro illegittimo concubito).

Allo studio dei delitti contro la persona si collega lo studio del delitto di procurato aborto per opera della donna o di altri col consenso, o no, della stessa, l' abbandono di fanciulli o di altre persone impotenti, l' abuso dei mezzi di correzione e di disciplina ed i mali tratti in famiglia e verso fanciulli. Da ultimo lo studio dei delitti *contro l' onore*, che affettano la *persona morale*, e che, più saggiamente, a nostro avviso dovevano, come in molti altri Progetti del C. P. e in parecchi codici, costituire un titolo speciale.[1]

---

[1] Così era per il primo Progetto di C. P. It. 17 Maggio 1868, per il Progetto 15 ap. 1870 della II Commissione, per il Progetto De Falco 30 Giugno 1873, per il Progetto Zanardelli dell'83, per i Progetti Savelli e Pessina. Il Codice Toscano 20 giugno 1853 ne faceva una sezione a parte, però sotto il titolo dei delitti contro la persona. Separatamente sono considerati dal C. P. dell' Impero Germanico, dal C. P. Ticinese e dall' Olandese.

Digitized by Google

* * *

Tema

Vi ho dato un pallido sunto di ciò che concerne la materia assegnata alle nostre investigazioni giuridiche, perchè mi tarda di imprendere lo studio del problema, che oggi vogliamo discutere. Studieremo anticipatamente uno degli argomenti più brillanti ed ancor dibattuti nella dottrina e nella pratica del foro.

Il suicidio è delitto? E se non è delitto, è punibile la partecipazione al suicidio altrui? A quale stregua giuridica devesi considerare l'omicidio del consenziente o l'omicidio consensuale?

Noi tratteremo l'argomento sotto l'aspetto giuridico soltanto, dacchè a ciò si arresta il compito nostro.

Storia

Volgendo un rapido sguardo ai tempi andati per giungere sino a noi, è noto, storicamente, come i Tebani stigmatizzassero la memoria del suicida, come gli Ateniesi gli recidevano la mano, privandolo degli onori della sepoltura. Gli Ebrei ritennero anche il suicidio compreso nel generale precetto del Decalogo *non occides*, e conservarono questa assoluta riprovazione del suicidio anche quando il loro regno e la loro nazione stavano per isfasciarsi ed essi avevano

Digitized by Google

già perduto la purezza della loro credenza.[1] In Roma i soldati, soltanto, erano puniti, anche per il tentativo.[2] Adriano stabilì che, di regola, chi avesse tentato di suicidarsi fosse ucciso, mentre, per eccezione, fosse soltanto cacciato dall' esercito se aveva commesso il tentativo *taedio vitae, morbo, furore vel pudore*, ovvero *per vinum aut lasciviam*. All' infuori di tal caso, nota il Landucci, il suicidio non ebbe mai in Roma,[3] sotto nessuna forma, carattere e pena criminale: nè sul patrimonio, nè sulla sepoltura arrecò svantaggio di sorta.[4]

---

[1] Federici, *La prevenzione del suicidio da parte della società*, pag. 9,

[2] L. 6 § 7 Dig. De re mil XLIX, 16; l. 38 § 12 D. De poenis XLVIII, 19.

[3] Vedi Landucci, *Storia del Diritto Romano*, Vol. I parte 3ª § 455 e Nota 21; § 481 e Nota 8; Ferrini, *Manuale Dir. P. Rom.* pag. 189; Carrara, *Programma* Vol. I parte spec. § 1153, Nota 2; Wächter, *Revision der Lehre von der Selbstmord*, nel *Neu. Arch. der CR.* p. 72, 111, 216, e 266. Contrario è Pessina (*Elem. Dir. Pen.* Vol. II § 8) il quale sostiene la punizione del conato di suicidio in Roma anche contro chi non fosse *miles*.

Ciò non è: si decretava la sola confisca dei beni per coloro che, minacciati di accusa capitale, cercavano di sottrarsi al giudizio col suicidio. E si ammetteva l'erede, per ricuperare il patrimonio confiscato, a provare che il suicida era innocente del delitto a lui attribuito.

[4] I servi erano obbligati, in Roma, anche con pericolo della loro vita, a difendere il padrone contro chi volesse ucci-

Digitized by Google

Ciò si dovette alla prevalenza, in Roma, della Scuola stoica, cosicchè fu considerato il suicidio come una via d'uscita per chi, bersagliato dalle umane miserie, voleva migrar dal mondo. Seneca, che mise in atto il suicidio, considerava un male l'amor della vita, che a molti disgraziati impediva di ricorrere al suicidio e scriveva: « O quam miserum est nescire mori » ! [1]

Nel diritto Canonico troviamo contemplato come grave delitto il suicidio: non si accorda al suicida sepoltura cristiana.[2]

Onde gli interpreti sanzionavano qual norma giuridica la punizione del suicidio.[3]

I principii del diritto Cononico esercitarono una suprema influenza sulle legislazioni. Di vero, un capitolato di Carlo Magno permetteva le elemosine e le preghiere in favore dei suicidi, ma proibiva la pompa ed il servizio della Chiesa,

---

derlo e ad *impedirne il suicidio* (Vedi il titolo 29, 5 dei Digesti ed il titolo 3, 4 delle sentenze di Paolo. *Toties puniendi sunt servi, quia ausilium domino non tulerunt quoties potuerunt ei adversus vim opem ferre et non tulerunt.* Vedi Ferrini, *Manuale di Dir. Pen. Rom.* (Hoepli) pag. 61. Per la disputa vedi Ferrini, ibidem, pag. 190.

[1] *Agamennon* Act. 3

[2] Van Espen, Ius eccles. univ. tom. 3; Decret. Greg. IX, lib. III, tit. XXVIII, De sepulturis, cap. XII.

[3] Claro, sent. V.

Digitized by Google

e si giustificava tale transazione così: « *quia incomprehensibilia sunt judicia Dei et profunditatem consilii ejus nemo potest investigare* ».

S. Luigi minacciava anche la pena della confisca; e l'articolo I del titolo XXII della ordinanza Francese del 1680 ingiungeva *dans le cas d' homicide de soi même* di fare il processo al cadavere il quale, secondo Jousse,[1] veniva trascinato colla faccia a terra, e successivamente, appeso per i piedi: era poi privato della sepoltura, salvi, sempre, i casi di follia e di malattia. Ma queste disposizioni, dopo che si era levata la voce del Beccaria[2] a combattere le sanzioni penali che, fino ai suoi tempi, le leggi degli Stati aveano adottato contro il suicidio, caddero nel 1791 con tutta l'antica legislazione criminale, nè in Francia furono più ristabilite.[3]

---

[1] *Justice criminelle* IV, 131.

[2] *Dei delitti e delle pene.*

[3] La Repubblica di Venezia seguì almeno come norma generale, quantunque di rado e quasi mai applicata, il sistema comune del *processo al cadavere* e della confisca dei beni, quando si trattava di suicidio consumato da chi si fosse ucciso in seguito a qualche misfatto commesso: che se il suicidio fosse rimasto, in detto caso, soltanto tentato, veniva inflitta al colpevole la pena della galera od altra minore secondo le qualità delle persone e del fatto. Vigeva però, nelle norme criminali Venete, la distinzione Romana, e quindi se il suicidio era avvenuto od era stato tentato

Digitized by Google

In Italia, il Codice Albertino o Codice Penale Sardo del 26 ottobre 1839, all'articolo 585, considerava come vile il suicida, lo dichiarava incorso nella perdita dei diritti civili e gli rifiutava ogni onore funebre annullandone il testamento; puniva il tentativo di suicidio, condannandone l'autore alla custodia da uno a tre anni. Onde un brillante scrittore, il Giuriati,[1] parlando del suicidio e delle crudeltà insensate, che si usavano in antico, le trova compendiate nella terzina dantesca:

> Quando si parte l'anima feroce
> Dal corpo, onde ella stessa si è disvelta
> Minos la manda alla settima foce,[2]

dove Cerbero sta coi cani latranti e ringhiosi.

Evo Moderno. Nelle legislazioni moderne è sparita la incriminazione del suicidio. Si punisce la partecipazione al suicidio altrui, e talune legislazioni prevedono anche l'uccisione del consenziente.

Però il suicidio, e, più specialmente, il tentativo di suicidio è ancor punito dalle Leggi Inglesi, dal Codice Penale Russo del 1866, e dal

---

taedio vitae aut morbo non si dava nè pena nè confisca (Federici, op. cit.; De Luca, *Il dottore volgare*, Tomo 6.°; Lorenzo Priori, *Prat. crim. delle leggi della Ser. Repub. di Venezia*).

[1] *Illustraz. Ital.* del 21 ottobre 1900.

[2] Inferno, XIII, 94

Digitized by Google

Codice di New Yorck del 1881.[1] Ciò si spiega per l'epoca antiquata a cui il Codice Russo rimonta e per la notoria immutabilità formale delle leggi Inglesi. Più strane sono le disposizioni contro il suicidio tentato del Codice di New Yorck, ma ritiensi sieno state determinate dalla influenza esercitata dallo spirito etico-religioso.

gi Inglesi

Nelle Leggi Inglesi il suicidio è crimine, in quanto sia commesso deliberatamente da persona giunta all'età del discernimento e di *mente sana*. L'assenza di quest'ultimo requisito è spesso ammessa dai giurati allo scopo di salvare la riputazione del morto.[2] La pena per questo reato era, un tempo, il seppellimento ignominioso in una pubblica via, senza i riti cristiani, e con un palo fatto passare a traverso il cadavere, oltre le confische di ogni proprietà a favore della Corona; ma poi la legge fu mutata, ed ora la sola conseguenza del suicidio rimane il divieto di seppellimento cristiano. Il tentativo di suicidio non è compreso nello *statuto* « sui reati contro le persone, » ma rimane tuttavia delitto secondo il *Diritto comune*. La pena varia dalla multa alla prigione.[3]

---

[1] Ferri *L' omicidio-suicidio*, pag. 57.

[2] *Principii di Dir. e Proc. Pen.* di Seymour F. Harris tradotti da E. Bertola pag. 110.

[3] Ferri, op. cit. pag. 62.

Digitized by Google

Leggi Russe

Nelle Leggi Russe il suicidio è punito colla inabilitazione a testare: il testamento, che il suicida avesse fatto è nullo, e, se cristiano, è privato di sepoltura cristiana. Il *tentativo* nel cristiano è punito con un' ammenda religiosa dell' autorità ecclesiastica da cui dipende.[1] Se, però, a cagion d' esempio, una donna si uccide o tenta di uccidersi per salvare il proprio pudore od onore da una violenza minacciata e in altro modo non riparabile, non è rea nè di suicidio nè di tentato suicidio.[2]

Codice di New York

Nel Codice di New York *non è punito* il suicidio per la impossibilità di utile pena, benchè sia considerato grave e pubblico torto.[3] Il tentativo[4] è punito colla reclusione fino a due anni o colla multa fino a 1000 dollari, separatamente od insieme.

Sono aberrazioni! Stolta opinione, diremo col Puccioni,[5] che pretende far risorgere l'amor della vita con aumentare i dolori che la rendono odiosa!

Altre legislazioni

Non si punisce, all' incontro, nè il suicidio consumato nè il tentativo, ma si prevede il reato *speciale di partecipazione al suicidio* altrui,

---

[1] Art. 1472, 1473 C. P.
[2] Art. 1474.
[3] § 174.
[4] § 178.
[5] *Comm. Cod. Pen. Tosc.* art. 314.

Digitized by Google

oltrechè dal Codice Penale Italiano,[1] dai Codici, per citare i principali, Spagnuolo,[2] Ticinese,[3] di Friburgo,[4] di Berna,[5] Ungherese,[6] Olandese.[7]

I Codici Ticinese,[8] Ungherese,[9] Olandese,[10] Spagnuolo,[11] prevedono anche l'*uccisione del consenziente*, punendola con pena minore di quella assegnata all' omicidio comune; il Codice Penale Germanico [12] ed il Codice Penale di Basilea [13] prevedono la sola uccisione del consenziente.

Le due forme di omicidio-suicidio (partecipazione al suicidio ed uccisione del consenziente) non sono affatto prevedute da moltissimi Codici Penali. Citiamo, fra i principali, il Codice Penale Francese colle Revisioni del 1832 e 1863; il Codice di S. Marino del 1865; il Codice di Zurigo del 1871; il Codice di Ginevra del 1874; il Codice Penale Austriaco del 1852; il Codice

[1] Art. 370.
[2] Art. 421.
[3] Art. 301.
[4] Art. 368.
[5] Art. 125.
[6] Art. 283.
[7] Art. 294.
[8] Art. 302.
[9] Art. 282.
[10] Art. 293.
[11] Art. 421.
[12] § 216.
[13] Art. 102.

Digitized by Google

Belga del 1867; il Codice Penale della Repubblica Argentina del 1887; il Codice Penale del Brasile del 1891.

Per queste ultime legislazioni, dai commentatori si sostiene che la partecipazione al suicidio non deve essere punita, essendo inconcepibile la figura della complicità in un fatto che non è reato, mentre devesi punire, come un vero omicidio, l'uccisione del consenziente, ammessa, però, qualche attenuante.[1] CHAUVEAU ed HELIE da quest'accordo si scostano per quanto concerne la punizione dell'omicidio consensuale, sostenendo che, nel silenzio della legge, non si deve punire per difetto di *dolo malo*, perchè l'agente non credeva di poter *nuocere* a colui che voleva morire, semprechè non si voglia creare un reato distinto lievemente punito.[2]

Perchè il suicidio non è delitto?

Ora, quali sono i motivi, anzitutto, in virtù dei quali, il suicidio, in quasi tutte le legislazioni, non è punito?

---

[1] Cassaz. Franc. 16 Nov. 1827, Sirey, XXVIII, I, 135: 23 Giugno 1838, Sirey XXXVIII, I, 625. Quest'ultima sentenza (Proc. gen. Dupin) che dichiara omicidio l'uccisione del consenziente è lodata da MORIN (*Journ. du dr. crim.* 1838 p. 195) e da RAUTER (*Traité du dr. crim.* § 440.) Consulta CRIVELLARI, *I reati contro la vita*, vol. I pag. 630.

[2] *Théorie du C. Pen.* N. 2421-2438.

Digitized by Google

Non si punisce per ragioni di convenienza e di impossibilità dell' applicazione della pena, o non si punisce perchè non è delitto? La impunità del suicidio, secondo l'aspetto da cui si esamina, deriva da questi tre principii, presi separatamente:

1.° Ragioni estrinseche, le quali mostrano la sconvenienza o la impossibilità della pena;

2.° la inesistenza di un vero e proprio rapporto giuridico dell' uomo con sè stesso, o difetto di lesione giuridica;

3.° il diritto che ha l'uomo di disporre della propria vita.

Esaminiamo questi tre principii, astraendo dalla legge morale per fissarci unicamente sulla legge giuridica.

I. Principio

Col primo principio si ammette che il suicidio è un vero e proprio delitto, dappoichè non si punisce a cagione della impossibilità della pena.

E, fra i maestri del Diritto Penale, il Pessina non si perita di dirlo un delitto, e di invocare una pena per il tentativo di suicidio.[1]

---

[1] Lo Zuppetta (*Del suicidio in rapporto alla morale, al diritto ed alla legislazione*, Napoli, Anfossi, II ed.) dà delle ragioni giuridiche per non punire il suicidio, come l' inanità della pena, l' estinzione dell' azione penale con

Digitized by Google

Egli, dopo aver ricordato Beccaria che scrisse: [1]
« il suicidio è *un delitto*, che sembra non poter
« ammettere una pena propriamente detta, poichè
« essa non può cadere che o sugli innocenti o su
« di un corpo freddo ed insensibile, » così ragiona:
« Certo, quando il suicidio è consumato, manca
« la possibilità fisica di punire l'autore, perchè
« manca il subbietto della punizione, ma questa
« impossibilità di punire non toglie l'*essenza*
« *criminosa* del fatto. Nè si dica che il suicida
« commette la sua azione in uno stato di de-
« menza; perocchè, dove si avesse per dato di
« fatto la mania suicida, mancherebbe, in tal caso,
« il reato per condizione *psicologica* dell'agente;
« ma non si potrebbe dire che il suicidio, in sè,
« non ha nulla di ciò che è necessario a costi-
« tuire un reato di omicidio. Colui che *senza*
« *essere in uno stato di demenza si toglie la vita,*
« *uccide un uomo, uccidendo se stesso, e con ciò*
« *viola il dettato del diritto come ogni altro*
« *omicida.*) [2]

---

la morte del prevenuto: ma tali ragioni non tolgono la punizione del tentativo. De Mauro (*Del suicidio e del concorso in esso* — Catania 1876) segue la teorica del Pessina.

[1] *Dei delitti e delle pene* capitolo 35.

[2] *Elem. Dir. Pen.* Vol. II p. 15.

Digitized by Google

Noi non possiamo associarci alle idee del Pessina: il suicidio è una specie diversa non compresa nel genere dell' omicidio. [1] Altronde non appare possibile che possa essere subbietto passivo lo stesso subbietto attivo del delitto, come pure ragionavano i giureconsulti romani nel non punire il suicidio.[2] E per le ragioni, che diremo in progresso, ancor più inaccettabile apparirà la teorica del Pessina.

Soluzione aprioristica

Noi diciamo che non è delitto. E perchè? A *priori*, senza ricorrere a discussioni filosofiche, nella stessa definizione del delitto, coi suoi estremi materiali e morali, noi rintracciamo il fondamento a sostenere l'esclusione del suicidio dai delitti. Non è delitto per *difetto di dolo*, concepito il dolo secondo la definizione di Carrara come « intenzione più o meno diretta di fare un atto che si conosce contrario alla legge, » o secondo la definizione del Crivellari come « intenzione di commettere un atto vietato dalla legge, » od anche secondo le più moderne e complete definizioni dell'Impallomeni,[3] Brusa e Faranda [4] come « scienza e coscienza di offendere un bene

---

[1] Carrara *Progr.* vol. I, Nota 2 al § 1155.
[2] Landucci, op. cit. § 389.
[3] *Comm. cod. Pen. It.*
[4] Marchetti, *Man. di Cod. Pen.* pag. 41.

Digitized by Google

giuridico altrui protetto dalla legge », e dello STOPPATO come « il proponimento di dar vita ad un « determinato fatto, che aggredisca un bene giu- « ridico altrui.[1] »

Il suicida non ha l'animo di nuocere ad altri o di eludere un diritto altrui: difetta quindi il *dolo* nella sua condizione soggettiva.

E che difetti poi anche la vera e propria lesione *di diritto* dimostreremo dappoi.

Carrara

Altri dice che non è delitto, perchè il suicidio si ricovera all'ombra della *presunzione di furore.*[2]

Ma tale fondamento alla esclusione di ogni forma di delitto nel suicidio parrebbe scosso dalla argomentazione del Pessina nel passo testè citato, ove egli assevera che *l' accertata mania* suicida toglie il reato per condizione psicologica dell' agente, lasciandolo però sussistere nella sua materialità. Noi non siamo d' accordo, neppur sotto questo aspetto della questione, col Pessina. Altro è la presunzione di furore, che si riconduce al *difetto di dolo* e toglie di mezzo uno degli elementi caratteristici del delitto, l' elemento morale, e quindi il delitto: altro è l'ac-

---

[1] STOPPATO. Lezioni litogr. di Dir. Pen.
[2] CARRARA, § 1155 Vol. I p. spec.

Digitized by Google

certamento positivo della mania suicida, che rende non punibile il fatto a sensi dell' articolo 46 del Codice Penale, ma che può sempre, del resto, ricondurci all' assenza di dolo nella sua forma più logica e più semplice.

Piuttosto devesi dire che non si può fondare, in via assoluta, la inesistenza del delitto su di un fatto ancora controverso, o che sempre non ricorre : la follia del suicida.[1] Del resto, il Carrara che pur parla di sola presunzione di furore, che noi, in sostanza, ammettiamo, ritorna alla nostra tesi, allorchè, nel Volume 2° del suo Progr. al § 1407 (Parte speciale), affermerebbe, d' altro canto, escluso il delitto di suicidio dal difetto di dolo, *perchè chi si uccide non ha l'animo di nuocere ad altri, o di eludere un diritto altrui.*

Innamorati

Altri sostengono che il suicidio non è delitto per difetto di *danno mediato*. Così l' Innamorati, il quale scrive : « Non ogni violazione di diritto[2] è reato. Fra le condizioni, perchè

---

[1] Ferrão, *Theoria do direito penal,* vol. 7 pag. 44, ricordato dal Carrara nel suo Progr. Vol. I. p. spec. § 1152, e Lutaud, *Man. de médec. légale* p. 213, Paris 1877, ricordato dal Precone nella *Polemica* (Ferri op. cit. p.183) escludono la follia suicida. Confr. Brierre De Boismont, *Du suicide et de la folie suicide*, Paris, 1865, p. 212, 236.

[2] I *nuovi orizzonti del Dir. Penale e la antica scuola Ital.* pag. 275.

Digitized by Google

un atto possa essere politicamente imputabile, vi ha che sia politicamente dannoso; onde anche nei fatti che recano un danno immediato meramente privato [1] deve, perchè siano delitti, concorrere un secondo *danno* costantemente pubblico, patito da tutti, il danno *mediato*, il quale offende la opinione della sicurezza, menoma e turba nei cittadini la fiducia che i loro diritti sieno protetti contro la passione dei malvagi: è dunque un danno di mera opinione, che trae la sua essenza ideologica da una cosa sola, dalla *possibilità della ripetizione.* Una violazione di diritto che non abbia questo carattere non può essere reato. Ciò posto, il suicidio, fatto dipendente da sè e non da altri, non può presentare questo carattere, quindi non può essere colpito di politica imputabilità — non è reato. »

Ma non ci persuade affatto il ragionamento dell' Innamorati: non é possibile escludere il danno mediato. E, di buon grado, sottoscriviamo alle parole del Carrara, il quale scrive [2]: « Neppure può controvertersi che la uccisione di un

---

[1] Si noti che l' Innamorati concorda col Pessina nel concetto che nessuno ha diritto di attentare alla vita umana e che la parola nessuno comprende tutti, anche chi ne è il soggetto.

[2] Prog. Vol. I p. spec. § 1152.

Digitized by Google

uomo, benchè proveniente dalla sua stessa mano non sia *cosa feconda di danno politico*, sì per la perdita che incontra la società di quel cittadino, sì per il mal esempio che induce: ed è a temersi, per la natura imitatrice dell' uomo, che il propricidio si ripeta e si renda frequente, con grave sospetto e dolore delle famiglie e detrimento della prosperità nazionale ». Onde, neppur su questo principio, è da fondarsi l' inesistenza del delitto di suicidio.

Arabia

Più logicamente l'Arabia dice non imputabile il suicida, perchè la sua volontà è coatta, e spesso al costringimento della volontà si unisce l' errore dell' intelligenza, che è tolta o scemata dalla stessa causa del costringimento.[1] Ma è una teoria relativa, non assoluta.

Magri

Il Magri[2] afferma che il suicidio non può costituire reato per queste ragioni: « La società umana si basa sopra il principio dell' *affermazione* delle unità: quindi è delitto un fatto che *lede* o *impedisce* l'affermazione delle unità nella misura voluta dall' evoluzione storica della società. Ma nel suicidio non si impedisce l' affermazione di alcuna delle unità sociali, non c' è

---

[1] *I principii del Dir. Penale applicati al Cod. Pen. It.* pag. 383.

[2] *La nuova scienza penale* fasc. 2 e 3 pag. 74.

Digitized by Google

un fatto esterno che la violi, ma è l' *individuo stesso che è inabile alla propria affermazione*, che non può affermarsi nella lotta per la vita. Questo dunque (nel linguaggio fisiologico) è un tessuto a carico dell' organismo, è un tessuto degenerato, inabile a funzionare, che la natura stessa cerca di eliminare. Ne consegue adunque che il suicidio non è reato, e, in secondo luogo, che la società non ha alcun interesse alla esistenza del suicida. Chè anzi (parlando con stretta logica) la società ha *interesse a perderlo anzichè a conservarlo.* »

Ma questi sono argomenti di sociologia, non di diritto : e neppure questi dati sociologici hanno efficacia di risolvere il quesito, perchè si dà per dimostrato ciò che devesi dimostrare, non pensando poi che il suicidio deriva da tante cause, alle quali, pur in parte ovviando, non difficile riesce di riconquistare talvolta alla società, escluse le più gravi forme di idea fissa o delirante, una forza viva e vitale.

Questo principio, che, in sostanza, involge la teorica della selezione artificiale umana, è virilmente ed a visiera alzata, combattuto anche dall' Impallomeni, quando scrive : « Un individuo può dalla natura essere felicemente[1] dotato

[1] *L' omicidio*, op. cit. pag. 54

Digitized by Google

dei mezzi più acconci per la lotta, ed essere fisicamente forte, ed anche fornito di superiori qualità morali, e soccombere per infelice contrarietà dell' ambiente. La società verrebbe allora a facilitare l' eliminazione di un individuo, che essa stessa ridusse all' impotenza ed avere così un incoraggiamento di più alle ingiustizie ed al disordine morale proprio. Egli è un grave errore, ed è l'effetto di una cecità volontaria, il credere che i più forti sieno i migliori, e credere, così, che sia un progresso per la società la sopravvivenza dei più forti con la eliminazione dei più deboli, quando, tutto giorno, abbiamo la trista e funesta esperienza che la lotta per la vita spesso si risolve a beneficio dei più egoisti e dei più astuti, e che non è punto la natura, ma la stessa organizzazione sociale, con le iniquità che entrano nei suoi componenti, e il caso, che dispongono delle condizioni per la lotta ».

E, a dire il vero, neppure il Ferri[1] ed il Fioretti accolgono la teorica della selezione artificiale, dichiarando essi stessi di aver mai considerato il suicidio come mezzo per migliorare la società, ma di averlo studiato, soltanto, come fenomeno naturale e sociale.

---

[1] Ferri op. cit. pag. 30

Digitized by Google

II Principio

Fin qui la disputa generale. Ma addentriamoci anco nella disputa specifica, che concerne il *secondo principio* da noi esposto, ed ancor meglio dimostreremo che non sussiste delitto per *difetto di dolo*, concepito non solo come difetto di intenzione di nuocere ad altri o di eludere un diritto altrui (*stato subbiettivo sotto qualsiasi aspetto raffigurato*), ma come difetto assoluto ed intrinseco di lesione giuridica (*obbiettività delittuosa*), poichè delinquente non è che l'autore di un'azione lesiva di diritto.[1]

Già l' Hälschner, ricordato dal Pessina nel suo libro « Elementi di diritto Penale »,[2] aveva detto che la relazione dell'uomo a se stesso è puramente morale, perchè l'uomo non istà in *relazione giuridica* con sè medesimo, dal che desumeva che il suicidio non è *violazione del diritto.*

Pietro Ellero, ricordato dal Carrara,[3] fa assidere, coll'Hälschner, la non imputabilità del suicidio sulla connessione di queste due proposizioni: I. che non può esservi *delitto* senza lesione di un diritto: II. che l' uomo non ha diritti *sopra*

[1] Impallomeni op. cit. p. 52.
[2] Vol. 2 pag. 14.
[3] Progr, Vol. 2.º parte spec. § 1407.

Digitized by Google

se stesso, e perciò, con uccidersi o ferirsi, non *viola alcun diritto.*

Carrara dice la dimostrazione *buona e vera*: vorrebbe, però, criticarla, ma la critica è così blanda, che si arresta, in sostanza, ad ammettere la dimostrazione dell' Ellero quale un'altra delle soluzioni del problema, pur tenendo fermo che tal soluzione, come avvisiamo anche noi, non toglie la punibilità della partecipazione al suicidio e dell' uccisione del consenziente.

L' Arabia[1] trova sottili le ragioni dell'Ellero, ma non le accoglie perché, egli dice, si viola il diritto dell'intera società, a cui si arreca, con la uccisione di sè stesso, quel medesimo danno, che se la morte fosse data da altri.

L' Impallomeni, [2] dopo aver osservato, come notammo, che delinquente è l'autore di una azione lesiva di diritto, e il diritto importa la facoltà di esigere qualche cosa da una parte, e l' obbligo di fare o non fare qualche cosa dall' altra, perciò due personalità distinte, concorda coll' Hälschner nel dire che l' uomo, il quale attenta alla propria vita, non viola un diritto alla vita, non essendo in relazione giuridica con sè stesso.

[1] Op. cit. pag. 383.
[2] Op. cit. pag. 52.

Digitized by Google

Precone,[1] con frase incisiva, dice che il suicida non è infrattore di alcun vincolo obbligatorio. E, per verità, si può dire che viola un diritto chi si uccide? No: siamo dell' avviso di Hälschner, Ellero, Impallomeni, Precone e di altri più. Ma viola, forse, un diritto altrui? Viola il diritto, che ha la famiglia e la società sulla sua vita? Distinguiamo.

L'uomo ha dei *doveri* morali verso la famiglia, e li viola uccidendosi. *Non nobis tantum nati sumus, sed partem nostri sibi alii vindicant, et Deus totum*, insegna la comune tradizione della filosofia giuridica.[2] E, così, si reputa inalienabile il diritto alla esistenza e dicesi tolta all' uomo la facoltà di rinunciarvi o di ricorrere ad altri, perchè essa abbia fine. Ma se la famiglia può avere *interesse* a che egli viva (può non averne, forse, nei casi gravi che toccano l'onore del suicida e della famiglia) l' interesse non è il *diritto*. L'interesse, qui concordiamo col Ferri, trae origine dalla semplice utilità, il diritto dalla necessità imprescindibile.

Così dicasi, per quanto concerne la società, in cui l' uomo vive.

---

[1] Ferri, op. cit. *Polemica* p. 177.
[2] Leibnitz, *Lineam di fil. de Dir.* d. 15.

Digitized by Google

La società ha *interesse*, che uno dei suoi membri non si tolga la vita, non *diritto*. Manca di diritto sulla vita degli individui - se essi possono annullarlo col suicidio, e se il suicidio, per la legge giuridica, non è delitto, ed è privo di sanzione. Come si può imporre di vivere a chi voglia morire?

Si può desiderare che il suicidio, come fenomeno triste e contagioso, sparisca o scemi. Si può desiderare che le cause, che al suicidio inducono, possano essere tolte di mezzo. Sani e santi desiderii: sane e sante aspirazioni! [1]

Ma tutte queste riflessioni non possono con-

---

[1] Il Giuriati proporrebbe fra i rimedii al triste male, (*Illustr. Ital.* lavoro citato) che la Magistratura fosse costretta a ricostruire la vita dei suicidi di volta in volta e le cagioni che li determinarono all' atto disperato, pubblicandone ufficialmente i risultati. Ove risultasse il suicidio dovuto ad alterazione fisiologica, perderebbe ogni significato psichico: ove fosse dovuto a viziose abitudini, a colpe, servirebbe di ammonimento e di freno.

Altri rimedii propone il Federici nell'op. cit., prendendo in accurato esame le opere del cattolico Carlo Curci (*Il suicidio studiato in sè e nelle sue cagioni,* Firenze, 1876) e del positivista Prof. E. Morselli (*Il suicidio*, Milano, Dumolard, 1879). Sono da consultarsi, sotto tale aspetto, i lavori di Proal: *Le crime et les suicides passsionels*, Paris,1900, e di Gargia y Ranero de Tejada *sul suicidio in Spagna* nella *Revista general de Legislacion y Jurisprudencia* del Genn. Febb. 1900.

Digitized by Google

durci ad ammettere che la società abbia un diritto sulla vita degli individui. È rischioso, osserva acutamente il Carrara, [1] correre su questa linea, perchè, stabilito come principio che la società abbia un diritto sulla conservazione della mia vita anche a malgrado mio, ne scenderebbe inevitabile la conseguenza del diritto nella società a punire la intemperanza ed anche la stessa emigrazione.

III Principio

Noi abbiamo studiato il problema sotto l'aspetto giuridico. E, sotto tale aspetto, abbiamo voluto dimostrare che il suicidio non è un delitto per molteplici ragioni, che, ad escluderne la sussistenza, concordemente concorrono.

Abbiamo poi amato di soggiungere che, in sostanza, la società non può imporre ai suoi membri di vivere contro il loro talento, che non ha quindi un diritto sulla loro vita.

Ed allora ha l'uomo il diritto di togliersi la vita? Ed ecco apparire il *terzo principio* da noi esposto.

Ma, sotto tale aspetto la disputa invade il campo morale — non è più giuridica, come quando si discute se il suicidio sia o non sia delitto. Il poliedro assume altre facce, altri aspetti. Noi non ammettiamo, come alcuni vogliono, che *il diritto*

[1] Vol. I. P. Spec. *Progr.* § 1154.

Digitized by Google

ha la base nell'etica: [1] riconosciamo, però, che non è possibile una vera separazione fra morale e diritto, per quanto altri affermi che tale separazione sia una conquista del progresso del sapere e per quanto, in relazione a tale affermazione, sussista che si colpisca l' atto *violatore di diritti*, non l' atto *immorale*. Ed è, perciò, che non ci è dato di affermare, come norma, che l'uomo ha diritto di togliersi la vita. È un principio, che ripugna all' animo nostro e ad ogni animo gentile. E lo stesso Ferri, che sostiene aver l'uomo il diritto di togliersi la vita, comprende che la sua teorica difficilmente può prendere radice, dacchè urta, egli scrive, contro le abitudini mentali di una morale, che si compiace di chiamare « altret- « tanto tradizionale quanto convenzionale » mentre noi chiamiamo retta ed onesta.[2] Lo stesso Persico, nel suo libro «*Il diritto di morire*»[3], cui va innanzi una prefazione di Garofalo, sostiene, col Garofalo, il « dovere di vivere » nell'uomo, [4] per quanto si accosti quasi interamente al Ferri nella teorica della impunibilità dei reati di partecipazione al

---

[1] Ferri op. cit. pag 145, Polemica.

[2] Op. cit. pag. VIII.

[3] *Il diritto di morire*, Roma 1895, Casa editr. Italiana.

[4] Così Carrara, Opuscoli, *La pena di morte e il suicidio* » VII, p. 463.

Digitized by Google

suicidio o di uccisione del consenziente, quando siano determinati nell'agente da *motivi sociali e morali. Struggle for life:* è lotta la vita, e si vive per la lotta. All' uomo devesi insegnare, come egli debba « con l' animo che vince ogni battaglia » escir vittorioso dagli ostacoli e non cadervi prostrato innanzi irremediabilmente!

Dove comincia il reato?

Ma, qualunque sia il concetto che, di tal tesi, sotto tutte le facce studiata, possa il giurista formarsi — certo è che, se pur si dovesse ammettere che l'uomo ha il diritto di togliersi la vita, non ne discenderà mai che egli possa delegare ad altri l' esercizio di questo suo diritto, acconsentendo che altri lo uccida, — non tanto per la *inalienabilità* della vita dell' uomo, perchè la legge ha definito l' omicidio in modo da incriminarlo indipendentemente dalle circostanze del consenso, ma per il pericolo che correrebbe l'ordine pubblico, se tal principio si ammettesse.[1]

Ecco perchè la partecipazione al suicidio e l' uccisione del consenziente sono reati. Sebbene l' uomo non abbia diritti su se stesso, e nel

---

[1] Rauter, *Traité du dr. crim.* § 465.

Chauveau ed Helie, *(Théorie)* dicono che l' ordine sociale, diversamente, rimarrebbe turbato da questi attentati, perchè la società, quando ne abbia il potere, deve proteggere l'uomo contro le aberrazioni della sua stessa volontà.

Digitized by Google

fatto di uccidersi, non si ravvisi, quanto a lui, la violazione di un diritto — devesi riconoscere un diritto sopra gli altri, per il quale essi sono tenuti a rispettare l' altrui vita.

Chi volontariamente coopera, per qualsivoglia modo, alla morte di un uomo,[1] viola senza dubbio il *dovere giuridico*, che egli ha, di rispettare la vita altrui, e di astenersi da qualunqne atto che possa menomarla, e turba poi, essenzialmente, l' ordine sociale.

consenso nel reato

Ma si oppone dalla Scuola Positiva di Diritto Criminale, od antropologica, il vecchio dettato: *consentienti non fit injuria.* Se vi è il consenso della vittima, il consenso toglie di mezzo il delitto, prescindendo, per ora, dal discutere gli altri fulcri, su cui la Scuola Positiva fa assidere l'impunibilità di tali reati, ove esista il consenso. Oppone, in sostanza, l'Innamorati[2] che non si può trasportare il precetto romano[3] alla *materia tutta speciale, che concerne l'omi-*

---

[1] Carrara, vol. 2 *Progr.* p. spec. § 1408

[2] Op. cit. p. 269.

[3] Per la disputa su tal precetto consulta il Berner, *Lehrbuch d. d. Strafrechts* XI *aufl.* p. 138 - 139, che lo vorrebbe esteso ai diritti privati alienabili: Ortolan, *Elém. de droit pénal*: Haus, *Principii gener. di dir. belgico*: Ferri, op. cit. pag. 38.

Digitized by Google

cidio. Il precetto romano è relativo alle *ingiurie* e *diffamazioni* ed è tolto dal noto passo di Ulpiano: leg. I § 6 Dig. De inj. et fam. libellis XLVII, 10.[1] Per verità, non si può sostenere che, pur nel campo del diritto Romano, il precetto valesse per le sole ingiurie e diffamazioni: si estendeva ad altri reati. Così non vi era reato di *danneggiamento*, se il proprietario permetteva il fatto lesivo: non vi era reato di *furto* o *rapina*, se esisteva il consenso di colui, a cui veniva tolta la cosa, ed anco se, per errore, si riteneva consenziente il domino o se ne ignorava l'assenso[2]: i delitti contro la *libertà* venivano meno per il consenso di colui, a detrimento del quale il fatto era compiuto.[3] E se *dell' uccisione del volente* non parlano le fonti, autori, specialmente non giuristi, vollero sostenere che l'uccisione *di un volente* non fosse reato, per quanto ai Romanisti tale opinione repugni, inducendo dagli studî che, per il prevalente interesse sociale,[4]

---

[1] Nulla injuria est quae in volentem fiat.

[2] Ulp. ad Sab. fr. 46 § 7-8 D. 47, 2: « *Recte dictum est, qui putabit, se domini voluntate rem attingere, non esse furem. Quid enim dolo facit, qui putat dominum consensurum fuisse, sive falso id, sive vere putet?*

[3] fr. 3 § 5 Dig. 43, 29.

[4] Ferrini, *Man. di dir. pen.* pag. 189.

Digitized by Google

l' uccisione del volente dovea essere punita. E, nel campo del diritto penale italiano, il consenso espresso del proprietario (anche il presunto, se apertamente dimostrato) elimina il *furto,* come il consenso del marito lenone elimina il reato di *adulterio*, mentrechè nel *duello* il consenso non elimina il reato, diversa essendo la obbiettività giuridica ferita, l' amministrazione della giustizia.

Ma a che giova trasportare il requisito del consenso nel reato di uccisione del consenziente o di partecipazione al suicidio? Anzitutto, parlando della partecipazione al suicidio e di una delle forme dell'omicidio consensuale, che si concreta nel *suicidio* a *due* o suicidio improprio, come altri disse, noi opponiamo alla scuola positiva: come è possibile dare la prova di un consenso valido?

Nei casi speciali di minorità, di demenza comprovata, di ebbrezza, il consenso è giuridicamente nullo, e l' atto è un vero omicidio. Ma non si ha sempre, ad ogni modo, la presunzione della *invalidità del consenso* in un suicida? Non è a presumersi folle colui, che fa getto del bene più prezioso, la vita, ancor quando questa alla sua mente alterata appare come un fardello insopportabile?

E, all' infuori anche della presunzione di pazzia, chi si attenterà di dare la prova certa, irrefragabile, del libero consenso? Non si tratta

Digitized by Google

di prova difficile, ma di prova, il più frequentemente, impossibile.

Ma anche, nei casi, in cui è possibile raggiungere tal prova (omicidio consensuale filantropico) che può valere il consenso? Il consenso non vale per sè, ma solo in quanto può influire sullo *stato soggettivo dell' agente*: *noi non ne valutiamo la portata nel soggetto passivo.*

E sotto altro aspetto, per quanto il Ferri valuti il consenso nel soggetto passivo, che può disporre, a talento, della vita sua, egli stesso nega *valore al consenso* in sè, se non associato a motivi *legittimi e sociali*, che determinino l'agente al reato.

Ma sotto tale aspetto, all' infuori del principio metafisico dell'inalienabilità del diritto alla vita e della conseguente non rinunciabilità, meglio si può combattere la teorica del Ferri.

Prescindendo dalla formula vaga ed imperfetta, che può dare luogo, in pratica, a gravissimi dubbii, noi non siamo tratti a dir operativo il consenso anche se l' uccisione fu fatta a fin di bene, per usare una espressione più larga e comprensiva.

I *motivi* (per sè) legittimi e sociali non valgono a togliere il reato, salve le condizioni soggettive dell' agente.

Quanti reati, con tal sustrato, si dovrebbero

Digitized by Google

giustificare? Colui che ha rubato per fare elemosina, per vestire un ignudo o dar da mangiare ad un affamato, non sarebbe reo di furto. Colui, dice rettamente il Carrara,[1] che ha rubato al vicino la carne in un venerdì, può dire che lo fece per impedirgli di peccare. Colui che ha adulterato con la donna del vicino, inutilmente desideroso di prole, può dire che lo fece per procacciargli la consolazione di un figlio.

Sotto cento facce potrebbe riprodursi codesta fallace dottrina, se si ammettesse come ragione di impunità il pretesto di aver voluto recar un bene all' altro uomo mediante la lesione dei suoi diritti. La teorica del fine ha un valore solo, se si può ricondurre al *difetto di dolo*; o se assume una funzione *nozionale*, perchè conduce a delle considerazioni che determinano la speciale *essenzialità* del titolo criminoso[2]: ma allora sono sufficienti i principii della scuola giuridica. L'innovazione è troppo difettosa, e costituirebbe un precedente pericoloso nel Diritto Penale.

Quindi anche nel solo punto, in cui il consenso è operativo di discriminante per l'agente, noi abbiamo dimostrata l' inammissibilità della

---

[1] Vol. 2. *Progr. parte spec. Nota al § 1408.*

[2] Carrara, *opuscoli,* Vol. 7, *Fine e Mezzi*, pag. 474.

Digitized by Google

teorica positivista. Nel resto, salvo le formule che son sempre le antiche, benchè con molta imprecisione rivestite a nuovo, il Ferri è d'accordo con noi e non rende il consenso discriminante. I motivi *antisociali* ed *antigiuridici* rendono, anzi, ad avviso del Ferri, ancor più grave il reato.

Come si regola la punizione delle due forme di reato?

E come si regolerà la punizione nelle due forme di partecipazione al suicidio e di uccisione del consenziente secondo i principii generali di diritto e secondo il Codice nostro? Qui, nei concetti generali, concorderemo in qualche punto col Ferri; perchè pare a noi che la materia non sia stata dal nostro legislatore integralmente regolata. La lacuna, però, come dimostreremo, non ha nociuto.

A) Uccisione del consenziente.

Cominciamo a parlare dell'uccisione del consenziente, sotto la cui figura raggrupperemo il *suicidio a due* (diremo le specie) e *l'uccisione a scopo filantropico.*

Dal silenzio della legge circa l'omicidio del consenziente non deve dedursi che un tal fatto abbia a restare impunito. É un vero omicidio, perchè l'uccisore del consenziente è il vero e proprio autore della uccisione, ed *autore volontario.* È un soggetto attivo dell'azione micidiale; perchè autore di omicidio è colui che ha volon-

Digitized by Google

tariamente eseguito l' atto consumativo della strage. [1]

Noi avremmo però voluto che il legislatore italiano creasse un titolo speciale per questo reato: esso avviene, di solito, in tali condizioni che la pena dell' omicidio volontario, semplice o qualificato, è indubbiamente di una gravità eccezionale: tanto più che, per intensità criminosa, la partecipazione al suicidio è, nella scala dei reati, delitto assai più grave dell' omicidio consensuale.

Ma, sotto un dato aspetto, la mancata creazione di un titolo speciale di omicidio scusato, giova nella pratica dei casi, perchè si danno dei fatti, che meritano, anzichè una pena minorata, una totale esenzione da pena. E la creazione di un titolo speciale di *omicidio scusato* avrebbe inceppato, per la svariata natura dei casi, la più logica e coerente applicazione del diritto: avrebbe costretto il corso più regolare della legge in strettoie insorpassabili.

Diamo qualche esempio.

Due fidanzati, decisi a morire, si chiudono in una stanza d'albergo. L' uomo, con un colpo di pistola, fredda la donna; poi rivolge l' arma

[1] Confr. Carrara *Progr. p. spec.* Vol. I § 1157 Nota I.

Digitized by Google

contro di sè. Fatalmente o fortunatamente, data l' irrevocabilità del patto concluso, l' uomo si salva. Deve rispondere di *omicidio consumato.*[1]

Un'altra coppia amorosa risolve di finirla colla vita, divenuta tormentosa. E sceglie il veleno. L' uomo propina alla donna, prima, il veleno: poi, a sua volta, lo beve. L'uomo si salva. Deve rispondere di *veneficio consumato.*

Una terza coppia amorosa presceglie, a troncare lo stame dell' esistenza, il carbone. L'uomo si dà premura di accendere il braciere e di far sviluppare l'acido carbonico, chiudendo, ermeticamente, tutte le finestre. La donna muore: l' uomo si salva prodigiosamente, perchè spinto dall' istinto della conservazione, potè trascinarsi, in un supremo istante, fino alla finestra, potè aprirla e ritornare alla vita. Risponderà di *omicidio consumato.*

Ma chi non vede che, in questi casi, che si possono chiamare « suicidio a due » deve valere la regola del suicidio semplice? Come non

---

[1] Vedi Carrara Vol. I *p. spec. Progr.* § 1157 Nota I Pag. 226. Il criterio per distingnere l' omicidio consensuale dalla partecipazione al suicidio non è facile: sta nel tener fermo il canone che « autore di omicidio è chi ha volontariamente eseguito l'atto consumativo della strage ».

Digitized by Google

è reato il suicidio semplice, così non può essere reato il suicidio a due.

Ad ogni modo, dato lo stato soggettivo e psicologico dell' agente, quale giurato non sarà tratto ad assolvere in questi casi pietosi? [1]

La pena inflitta al colpevole, mentre fallirebbe ai suoi scopi, gli servirebbe di spinta a ritentare, con successo, la prova del suicidio.

Se vi fosse una disposizione speciale, che tali casi prevedesse e punisse con pena pur mite sotto il titolo di omicidio scusato, la condizione di delinquenti siffatti sarebbe peggiorata.

Diamo un altro esempio, che rispecchi l'altra forma, che passa sotto il nome di *omicidio filantropico*.

Tizio, in guerra, fra il fulminare delle palle nemiche, vede a terra, crivellato di ferite e vicino a morte, un suo compagno d' arme. Egli, nello strazio dell'agonia, invoca sollecita la morte e prega, insistentemente, l' amico di sottrarlo alla tortura crescente, che non ha fine.

L' amico non vede via di scampo: gli da il colpo mortale, e le torture sono cessate.

---

[1] Crivellari *(Reati contro la vita* Vol. I, p. 637) invocava, imperante il Cod. Sardo, la forza semi-irresistibile (art. 95).

Digitized by Google

Ecco un altro esempio. Un tale affetto da idrofobia, si tortura nei dolori più strazianti e prega l'amico di propinargli il veleno. Questi, impietosito, acconsente. Se il Codice prevedesse tali ipotesi come omicidii scusati, l'agente, difficilmente, potrebbe invocare l'assoluzione.

Ma in tali casi tipici, si è tratti ad assolvere per *difetto di dolo*, *dato lo stato psicologico dell'agente. Lo stato d'animo dell'agente esclude ragionevolmente la coscienza della criminosità dell'atto.*

Tarde [1] vorrebbe l'assoluzione, perchè l'uccisione avvenne *nell' interesse evidente della vittima*, pur prescindendo dal consenso.

Innamorati [2] opina pure per l'assoluzione, perchè, «a chi commette un atto, dal quale prevede solo la *cessazione dell'altrui male*, difetta non pur l'intenzione, ma l'animo di nuocere e quindi il *dolo* secondo i criterii della scuola giuridica, dacchè la uccisione è un fatto, che per costituire reato, deve muovere dal fine del *danno altrui* (*intentio nocendi*) ».

Sotto questo aspetto si potrebbe dire di più: difetta l'intenzione di uccidere, che è il dolo *specifico* [3], e che è più *dell' animus nocendi.*

---

[1] Ferri, op. cit.
[2] op. cit. pag. 283.
[3] Pessina, Vol 2. *Elem. D. Pen.* pag. 7, § 5.

Digitized by Google

Più innanzi poi, l' Innamorati, col Tarde, dice che l' interesse della vittima toglie al fatto la tinta criminosa, impedendo che trovi luogo nell' animo dell' agente la coscienza *di violare la legge.*

Crediamo che sieno più esatti i principii da noi fermati, trattandosi di un reato di omicidio *speciale.* Di fatto, la offesa al bene giuridico altrui sussiste sempre, anche dato l'intento di giovare alla vittima, perchè *non è lecito di attentare all' altrui vita.* Soltanto lo stato psicologico dell'agente può escludere in lui la coscienza della criminosità dell'atto o l'intenzione di violare la legge, rendendolo, così, irresponsabile, senza bisogno di ricorrere alla teorica dei motivi *legittimi* e *sociali,* o alla teorica del Tarde, od a quella dell' Innamorati che, ridotta a maggior semplicità di parole e di concetti giuridici, potrebbe concordare colla nostra. Ognuno sente che, in tali ipotesi, l'assoluzione è di diritto : soltanto, ad accordarla, occorre porre a fondamento principii rigidi, che non consentano dispute e censure. Le *condizioni soggettive* della risoluzione criminosa, scrive il Carrara,[1] saranno sempre, vogliasi o no, l' ar-

---

[1] *Opuscoli, Fine e mezzi,* Vol. 7. p. 479.

Digitized by Google

chetipo della misura dell' imputazione. Rinnegare il calcolo di quelle varrebbe quanto respingere dalla nozione del diritto ogni considerazione del *dolo* e dei suoi gradi; e condurre il giure penale ad un draconismo iniquo ed intollerabile.

Legislazioni

Abbiamo già accennato come vi sono legislazioni, che puniscono l' uccisione del consenziente con pena minore di quella irrogata all'omicidio comune: così il Codice Ticinese [1], il Codice Ungherese, [2] il Codice Olandese, [3] il Codice Germanico, [4] il Codice Spagnuolo. [5]

I Codici Ungherese, Germanico, Olandese si limitano a richiedere, nel reato di omicidio scusato, *l' espresso e fermo desiderio dell' ucciso*: non formulano ipotesi speciali. La pena è sempre, ad ogni modo, più grave di quella irrogata nel reato di partecipazione al suicidio, escluso il Codice Germanico che non lo prevede.

All' incontro, il Codice Ticinese formula anche ipotesi speciali. Anzitutto, prevede, in via generale, il caso di chi dà morte ad altri senza

---

[1] Art. 302.
[2] Art. 282.
[3] Art. 293.
[4] § 216.
[5] Art. 421.

Digitized by Google

altra causa che la volontà espressa e imperiosa o l' espressa e non equivoca preghiera della persona uccisa, e dispone che, in tale ipotesi, non potrà mai essere applicato all' agente il massimo della pena per l' omicidio volontario. Poi contempla il caso di chi uccide altri, determinato *dall' orrore a morte dolorosa, inevitabile ed imminente per effetto di malattia incurabile* o di chi uccide altri *determinato dal sentimento di salvare l' onore proprio o della famiglia*, e stabilisce la diminuzione della pena di un grado. La pena conserva, ad ogni modo, un alto grado di severità in relazione alla severità, che è propria del Codice Penale Ticinese, per il reato di partecipazione al suicidio o al tentato suicidio, perchè chi presta aiuto [1] all' altrui suicidio o attentato di suicidio è punito come complice di omicidio volontario, o consumato o tentato.

Il Codice del Giappone, non modificato dal Progetto di Revisione compilato dal Boisonnade, [2] commina, invece, la stessa pena tanto a chi provoca o determina altri al suicidio, [3] quanto a chi dà la morte per sole richieste pressanti del-

---

[1] Art. 301.

[2] *Projet révisé de Code. pénal pour l'Empire du Japon*, Tokio 1886.

[3] Art. 320.

Digitized by Google

l'ucciso (la prigione semplice da 6 mesi a 3 anni e la multa da dieci a cinquanta *jens*); salvo il caso, in cui l'istigatore al suicidio abbia agito per *interesse personale*, perchè, in tal caso, la pena è assai grave.[1]

Il Progetto di Codice Penale Svizzero, redatto dal Prof. Stoos dell'Università di Berna per incarico del Consiglio Federale, contempla, oltre alla partecipazione al suicidio,[2] l'omicidio consensuale, e lo punisce con pena lieve (carcere da uno a cinque anni), ove i motivi determinanti sieno rispettabili.[3]

Fin dal 16 aprile 1868, nella prima commissione per il Progetto di Codice Penale Italiano, uno dei Commissarii propose « di colpire espressamente il reato affine alla partecipazione al suicidio altrui, che è l'omicidio del consenziente. Ma si ritenne (dice il Verbale) di non farne menzione per non dar luogo alle varie e quasi inestricabili discussioni, che, nei singoli casi, potrebbero farsi. D'altronde si tratta di caso

---

[1] Art. 321.

[2] Art. 52.

[3] Art. 51 « Chi avrà dato la morte ad altri sulla domanda insistente e seria della vittima sarà punito col carcere da uno a cinque anni, purchè i motivi ai quali obbedì sieno rispettabili ».

Digitized by Google

rarissimo, e la Giurisprudenza potrà provvedervi sulle basi del suicidio, poichè la essenza del reato è identica, trattandosi di suicidio improprio. »[1] In seno alla Commissione per il secondo libro del Codice Penale Italiano istituita nel 1877 dal Mancini, il De Falco proponeva una pena speciale per l'omicidio del consenziente (*la pena dell'omicidio volontario diminuita da uno a due gradi*) pur irrogando la stessa pena per i partecipi al suicidio altrui, considerati quali complici in omicidio volontario.[2] Ma tale emendamento non fu accolto. In seno alla Commissione per la Revisione dell'odierno Cod. Penale Italiano istituita con R. Decreto 13 Dicembre 1888, il Commissario Brusa proponeva che fosse preveduto espressamente l'omicidio consensuale, ad evitare l'inconveniente di porre il giudice nella condizione o di infliggere una pena eccessiva, quale, per tale specie,

[1] *Progetto di Cod. pen. e di polizia punitiva*, Firenze, 1870. Vol. I pag. 531, art. 311.

[2] Art. 377 § 1 « Chi uccide dietro espressa e seria richiesta dell'ucciso, ovvero coopera al suicidio è punito colla pena stabilita per gli autori o complici dell' omicidio volontario diminuito da uno a due gradi. Se il suicidio è stato semplicemente tentato o mancato il complice è punito colla prigionia da 3 a 5 anni.

§ 2: « Alla reclusione ed alla prigionia può il giudice sostituire la relegazione o la detenzione.

Digitized by Google

sarebbe la pena dell' omicidio volontario, o di assolvere.

Ed esprimeva il voto che, all' art. 351 del Progetto Zanardelli 1887, concernente il reato di partecipazione al suicidio, fosse aggiunto un capoverso così concepito: « Se alcuno è stato de- « terminato all'omicidio da una seria ed espressa « richiesta dell'ucciso, è punito con la reclusione « o con la detenzione da tre a dieci anni ». Ma tale capoverso non fu approvato.

Ad ognuno è noto, però, come spesso la casistica mal risponda in pratica. E noi, pur rilevando col Ferri, coll'Impallomeni ed altri più, come la partecipazione al suicidio sia una forma assai più grave di reato in paragone dell'omicidio consensuale, abbiamo voluto dimostrare come la lacuna del Codice non abbia nociuto, nè debba nuocere in pratica, essendo consentito al giudice di apprezzare, liberamente, i fatti e di applicarvi coscienziosamente il diritto.

B) Partecipazione al suicidio.

La figura della partecipazione al suicidio ha pur bisogno di essere esplicata nei suoi elementi, perchè, nella pratica, ha dato luogo a gravi controversie.

Il legislatore italiano all' art. 370 dispone: « Chiunque determina altri al suicidio o gli pre- « sta aiuto è punito, ove il suicidio sia avvenuto, « con la reclusione *da tre a nove anni* ». In

Digitized by Google

tutti gli schemi di Progetto del Codice Penale Italiano, salvochè in quello del Pessina, figura questo reato *sui generis*.

Il Pessina aveva soppresso l'art. 330 dello schema Savelli, avvisando che la partecipazione al suicidio dovesse considerarsi quale partecipazione criminosa *ad un omicidio volontario*. Per il Pessina dovevano parificarsi fra loro l'omicidio del consenziente e la partecipazione al suicidio sotto la figura dell'omicidio comune, essendo inapplicabile in materia di diritti inalienabili la massima: *volenti non fit injuria*, e, sussistendo, perciò, sempre la lesione del diritto all'esistenza individuale.

La teorica del Pessina è logica, in quanto egli ritiene il suicidio un delitto, un vero reato di omicidio. Ma noi, che dimostrammo già inaccettabile tale teorica, dobbiamo lodare il legislatore che costituì della partecipazione al suicidio un reato *sui generis*.

Ritenendosi non essere delitto il suicidio, non potevasi dare la figura di correità o di complicità, difettando il reo principale, ed allora sarebbe andato impunito l'autore morale o l'ausiliatore del suicida. E sarebbe stato un grave danno sociale! Prevedendo la partecipazione al suicidio come reato a sè, sulle orme del Codice

Digitized by Google

Toscano,[1] il reo trova alla sua azione malvagia conveniente sanzione.

Havvi una sola differenza di dizione fra il testo dell'ultimo Progetto Zanardelli ed il testo definitivo del Codice. La dizione usata dal Progetto era la seguente « chiunque *induce* altri al « suicidio o gli presta aiuto »: la dizione del testo odierno suona: « chiunque *determina* altri « al suicidio o gli presta aiuto. »

La variata dizione fu suggerita dalla Commissione di revisione, perchè « la parola *determina* « circoscrive meglio il concetto di far *nascere* « il proponimento, mentre *induce* si potrebbe « dire anche di colui che rafforza l'idea del sui- « cidio già sorto in altri. »

Ciò posto, quali sono gli elementi costitutivi del reato di partecipazione al suicidio?

Pessina, Impallomeni, Maino, Martinet e Dareste annotatori del Codice Penale Ungherese, ricorrono, e noi ricorriamo con loro, ai criterii proprii della correità e della complicità per apprezzare, giuridicamente, la partecipazione al suicidio, sebbene sia un reato tutto speciale. Di fatto, Pessina,[2] volendo esplicare il significato della locu-

---

[1] Art. 314.

[2] Nota a Decis. 8 Febb. 1897 della Corte Suprema di Roma ric. Paci (C. U. Vol. VIII pag. 741).

Digitized by Google

zione « determinare al suicidio », ricorre all'art. 63 del Codice Penale, che figura sotto il Titolo VI «del « concorso di più persone in uno stesso reato » « e così conclude: « Per aversi il fatto del deter- « minare alcuno ad una data opera, necessario « presupposto è che l'agente abbia *voluto* quello « a cui si sarebbe determinato un altro indivi- « duo, in maniera d' aversi la *comunanza di* « *intento* nella persona determinante e nella per- « sona determinata. Quella locuzione risponde « all'*ipotesi* preveduta nell' art. 63 del Codice « Penale, la quale abbraccia tutte le forme del- « l'*auctor intellectualis* ed esprime la figura che « il proponimento determinato di un reato estrin- « secandosi, sia col comando, sia con altro modo « qualsivoglia, ingeneri *efficacemente* in altro « individuo il proponimento dell' esecuzione del « reato medesimo ». [1]

Impallomeni aggiunge: « fu preferita la « stessa parola « determina », usata nell' art. 63 « del Codice Penale, per fare intendere chiara- « mente che l'opera del terzo deve essere causa

[1] Puccioni, commentando l' articolo 314 del Codice Toscano (*Il Cod. Pen. Toscano Ill.*) scrive: « Sembra che il legislatore abbia avuto di mira una partecipazione efficace, che avesse, cioè, influito sulla determinazione al suicidio, perchè la parola *partecipare* desta l' idea di una cooperazione effettiva, o fisica o morale, al fatto altrui. »

Digitized by Google

« *morale,* non soltanto *occasionale*, ma *efficiente* « del suicidio, e che inoltre egli deve avere avuta « l' intenzione seria e precisa di cagionare tale evento ». [1] E così il MAINO [2] spiega che l'ajuto *al suicidio* riveste gli stessi caratteri dei *fatti di complicità.*

I casi dell'art. 370 del Codice Penale vanno dunque analizzati e decisi alla stregua dei caratteri giuridici, che informano la correità morale o la complicità in quelle *sole e date forme però, stabilite dagli art. 63 e 64 del Cod. Pen., che trovano applicazione alle ipotesi dell'art. 370.* [3]

Estremi del reato.

E gli estremi del reato si riassumono nei seguenti:

I. un suicidio consumato.

II. determinazione od ajuto al suicidio con comunanza di intento fra il partecipe ed il soggetto passivo.

III. intenzione *seria* e *precisa* nel partecipe di cagionare l' evento (dolo specifico).

I. Estremo

Il primo estremo è chiaro. Il nostro legislatore non sancì pena che nel caso di morte del soggetto passivo. Data la figura del tentato o mancato suicidio non ritenne punibile la partecipazione

---

[1] Il *Cod. Pen. It. Ill.*
[2] Comm. Cod. Pen. art. 370.
[3] Art. 63 capov, e 64 n. 3.

Digitized by Google

in virtù d' un concetto tutto giuridico, ed è che si avrebbe dovuto punire la partecipazione come consumata in un fatto, che per sè non è reato, e *che non aveva recato danno.*

II. Estremo

Per quanto concerne il secondo estremo, bisogna distinguere l' ipotesi di chi *determina* altri al suicidio dall' ipotesi di colui che *presta ajuto al suicida.*

a) *Determinare* al suicidio è proprio far sorgere nella vittima il proponimento di uccidersi: il mezzo scelto può essere la istigazione o il comando, o qualsiasi altro, purchè sia *efficiente* e non funga da sola causa *occasionale.* Un discorso imprudente rivolto, a buon fine, alla vittima non basterà a costituire il sustrato del delitto: occorrerà, come pur osserva l'Impallomeni [1], una *vera e propria provocazione* al suicidio, vale a dire la comunicazione di propositi diretti a far nascere in altri la risoluzione, non prima concepita, di commettere il suicidio. Fra gli estremi costitutivi del delitto, abbiamo, a bello studio, inclusa la frase « *comunanza di* « *intento* » fra la persona determinante ed il soggetto passivo. É questa, al certo, una indagine difficile nella pratica: però il mezzo scelto a de-

---

[1] Il *Cod. Pen. It. Ill.*

Digitized by Google

terminare il suicidio nel paziente può condurre, insieme ad altre circostanze, a stabilire se sia *seria ed ammissibile* la difesa del giudicabile, tendente a provare che egli non aveva l'*intento* di istigare al suicidio, che egli *non voleva* il suicidio della vittima.

b) L' *ajuto* al suicidio si risolve in fatti di complicità, abbiamo detto: tali fatti devono essere *efficienti ed efficaci* sull' evento finale secondo il criterio dominante nel giudicare se complicità vi sia. Poichè è risaputo che, a costituire la complicità, occorre, *esternamente*, il fatto dell' assistenza prestata al suicida, e, *internamente*, la comunanza di intento nel fine ultimo (ciò è indubbio per il reato speciale che ci intrattiene) che è il suicidio.

L' ajuto è un'azione ausiliaria all'opera del suicida, e può estrinsecarsi in diverse forme: *opem fert qui ministerium atque adiutorium praebet. Il legislatore, nel caso nostro, si limita* alla forma di complicità, che consiste nel *prestare ajuto* al suicida. Tale aiuto può estrinsecarsi con *mezzi fisici*, come nella consegna fatta dal partecipe al suicida dell'arma necessaria; o con *mezzi morali*, allorchè il partecipe, avendo comune l' intento col suicida, gli suggerisce l' arma più pronta o il veleno più efficace, sì che in quegli che vuole attentare alla sua vita, per il mezzo

Digitized by Google

efficace suggeritogli, si rafferma la risoluzione presa e pone termine, con quel mezzo, alla sua esistenza.

III. stremo

Il terzo estremo concerne il *dolo* o l' elemento *morale* del reato. Qui *la disputa è ancor più grave.* Nel seno della Commissione di Revisione dell'odierno Codice Penale, [1] Brusa aveva proposto la seguente formula: « Chiunque *maliziosamente* eccita al suicidio, o gli presta ajuto, è punito con la reclusione o la detenzione da *trenta mesi* a *nove anni*, ove il suicidio sia avvenuto ». Si può, in vero, egli osservava, « indurre altri al suicidio in *tali condizioni d'animo* « che ciò equivalga a dare una *tavola di salvamento.* Qui devesi prevedere una partecipazione « al suicidio, la quale sia determinata da *pravo* « *intento*, non da *pietà* verso i mali altrui ». L' emendamento, però, non fu approvato dalla Commissione.

E si colse nel vero, nel respingere l' emendamento, in virtù di un concetto, più che altro, di ordine logico, a cui tutto il Codice si ispira.

L' elemento morale è già previsto nell'art. 45 del Codice Penale. Il concetto, che ispirava il Brusa nel dettare la formula, è degno di lode: essa

---

[7] Art. 351 Progetto Zanardelli, Verbale XXX.

Digitized by Google

sarebbe stata, però, pericolosa in pratica. Meglio è che il *giudice apprezzi, di volta in volta, i casi, senza far assurgere a principio assoluto che la pietà* verso i mali altrui escluda il reato. Anche una malintesa pietà *può* essere punita, perchè la lesione all' esistenza dell' individuo sussiste sempre, e *perchè mai è dato sapere, se, senza tal ajuto, avrebbe l' agente desistito dal suo proposito.*

Nè, in massima, approviamo il Codice Penale Ticinese che, come nell'omicidio consensuale, così nella partecipazione al suicidio [1] sancisce la diminuzione di un *grado* sulla pena *dell'omicidio* « nel caso, in cui il suicidio o l' attentato fosse « determinato dall'orrore a morte dolorosa e ine- « vitabile e imminente per effetto di malattia « incurabile, e nel caso, in cui fosse determinato « dal sentimento di salvare l'onore proprio o della « famiglia » perchè, nei casi ipotizzati, può il giudice, più facilmente, assolvere che condannare, nè gli si possono imporre limiti legali.

La *pravità di intento* del Brusa ricorda i motivi illegittimi, antigiuridici ed antisociali del Ferri, ma, per ciò che abbiamo detto, non si risolve, per tal modo, la disputa.

---

[1] Art. 301 § 2 e 3.

Digitized by Google

Il movente non è che una faccia della questione: ma la questione è assai complessa. Non parliamo dei moventi antisociali, antimorali: è una locuzione larga, che vorrebbe tutto abbracciare come la misericordia divina

« Che prende ciò che si rivolge a lei »,[1]

e che, all' incontro, per noi, sotto l' aspetto del diritto, non ha efficacia di sorta, studiando la sola violazione del diritto. E restringendoci a dire del movente antigiuridico, è chiaro che se il movente, come dicemmo, rappresenta una faccia della quistione, non la risolve. Noi possiamo anco tener conto del movente, ma solo se vi ha infrazione del diritto in genere, accompagnata poi, ed è sostanziale, dalla violazione del disposto specifico dell' art. 370, in tutti gli elementi che lo costituiscono. [2]

Ora per noi è a riguardarsi, in tali casi, ad escludere il *dolo*, alla condizione psicologica o condizione soggettiva del partecipe ed alla credenza stabilitasi in lui di compiere, in tale stato, o no, un atto delittuoso, come già osservammo per l' omicidio consensuale.

---

[1] Purgatorio, Canto III, 122.
[2] Vedi Impallomeni « *L'Omicidio* » pag. 430.

Digitized by Google

Nessuno può essere punito per un delitto, se non abbia *voluto* il *fatto* che lo costituisce, intendendo per *volontà*, come classicamente la definisce lo Zanardelli, [1] tutta l'attività intellettuale che si determina e rivolge ad un dato evento, col presupposto della scienza e coscienza delle circostanze, nelle quali e per le quali la volontà si determina, ed intendendo per *fatto* non soltanto l'operare dell'agente e il solo effetto prodotto, ma quello e questo con tutti gli elementi *costitutivi del reato*, quali sono definiti nella legge. Così non si potrà errare!

La teorica del fine vale, come già osservammo, se riconduce al difetto del dolo o ad una diversa nozione del reato. E sarebbe strano il respingere, autocraticamente, ogni considerazione del fine. [2] E, nel chiudere queste osservazioni, torna utile di non dimenticare i precetti, che, intorno al *dolo* nei delitti, dà il Carrara negli Opuscoli al vol. 7 pag. 483: « In tutti i delitti vi è un *dolo generale*, « che consiste nel conoscere che il *mezzo* (cioè « il fatto materiale che si eseguisce) incontre- « rebbe la censura della legge perchè apparen- « temente offensivo dei diritti altrui: ma nei sin-

---

[1] Relaz. finale pag. 29.
[2] Carrara. *Opuscoli* vol. 7 pag. 479.

Digitized by Google

« goli delitti vi è bisogno altresì di un *dolo* « *speciale* che varia secondo il variare della na- « tura loro, e che deriva dallo speciale diritto « alla offesa del quale è diretta la relativa ob- « biettività ideologica alla quale muove lo agente. « Il fine buono dello agente potrà non avere alcun « peso od averlo leggerissimo sulla bilancia della « giustizia, quando lascia intatto quel *dolo speciale.* « Ma quando per la necessità della contradizione « esso elimina quel *dolo speciale*, sarà correlativa « necessità giuridica che il titolo cessi, o per far « luogo alla non colpevolezza o per denaturare, « secondo le circostanze, il reato ». E tali pre- cetti si attagliano interamente al caso nostro!

Casi pratici

Vediamo qualche caso pratico, in cui la Giurisprudenza applicò la disposizione dell'art. 370, per giudicare se essa fece buon governo della legge.

Nel 16 Gennaio 1893 la Corte Suprema, [1] sul ricorso di certo Scanduzza, giudicò rettamente essere colpevole del reato previsto dall'art. 370 del Cod. Pen. chi, « dopo aver determinato colle « sue prepotenze, sozze pretenzioni e minacce una « donna al suicidio, conosciuto il di lei divisa- « mento, le forniva una rivoltella, colla quale la « donna si toglieva la vita. ».

---

[1] C. U. IV, 289.

Digitized by Google

All'infuori dell'ipotesi di *istigazione* al suicidio, certo, in tal caso, vi era la forma classica di *ajuto* al suicidio. [1]

Nell'8 febbraio 1897, [2] ricorrente certo Paci da sentenza della Corte di Appello di Catania, la Corte Suprema aveva pure, rettamente, giudicato « che le sevizie di per sè usate verso « la propria moglie da un marito inumano non « rendevano costui partecipe di suicidio, se la « moglie, esasperata dai cattivi trattamenti, si « tolse alla vita ». Perchè, per la figura di reato prevista dall'art. 370, occorre che vi sia comunanza di intento (osservava la Corte) « fra il « partecipe ed il soggetto passivo, e che il par- « tecipe adoperi, proprio, quei dati mezzi *per far* « *sorgere* nella vittima il disperato proposito del « suicidio, avendo *esplicitamente* manifestato tale « volontà. Così deve essere intesa la correità « morale ». Ed in tal caso cassava la sentenza della Corte di Appello di Catania.

Ritornata la stessa causa alla discussione dinanzi la Corte Suprema, perchè, in sede di

---

[1] Confrontisi la decisione della Corte Suprema, in data 11 Dic. 1900 (*C. U.* 1901, p. 418), che contiene un caso brutale di determinazione al suicidio, verificatosi a Roma, severamente e giustamente punito.

[2] *Giust. Pen.* 1897 pag. 1551.

Digitized by Google

rinvio, la Corte di Appello di Messina [1] opinava come la Corte di Appello di Catania, la Corte Suprema mutò avviso, e, scambiando la causa *efficiente* del suicidio colla causa puramente indiretta od *occasionale* e, confondendo il fatto di chi *induce* con atti, soltanto, al suicidio col fatto di chi, realmente, *determina* altri al suicidio come causa morale diretta del fatto lesivo altrui, (chè questa è l'ipotesi della legge), rigettò il nuovo ricorso dell' imputato Paci.

Nel 18 maggio 1897 la Corte Suprema [2] giudicò esistervi partecipazione al suicidio nel seguente fatto: « Certo Accorsi, ubbriacone e brutale, usava, a danno della moglie, maltrattamenti continui, malvagi e dolosi rispetto all'evento del suicidio, e, mentre già conosceva che la stessa *pensava* di uccidersi, nella sera del 29 agosto 1896 le inflisse altre e più aspre percosse. Nel giorno susseguente la moglie si annegò, trascinando nella sua miserevole sorte anche le sue creature ».

Ma così non fu apprezzato, come si doveva, il concorso della *volontà* nel reo, che si estrinseca o nella forma del comando, o in quella della

---

[1] *Giust. Pen.* 1897 pag. 1152 decis. 18 Gingno 1897.

[2] *Temi Veneta* 1897 pag. 472 e nota mia; *Giustizia Pen.* 1897, pag. 1553.

Digitized by Google

istigazione o del consiglio (efficiente sempre sull' azione finale).

I compilatori della « Cassazione unica » censurano tale sentenza [1] osservando come, ad applicare l' art. 370, era indispensabile che il marito avesse proprio persuasa la moglie a suicidarsi con diretta ed esplicita manifestazione della sua volontà, sicchè la moglie non avesse fatto che seguire la volontà del marito. E di certo. Diversamente si incorre in due vizii di motivazione: il difetto di indagine intorno alla volontà del marito che maltratta la moglie: difetto di indagine intorno al vincolo di vera causalità, che informa l' art. 370.

Il marito brutale e detestabile risponda dei suoi atti (mali tratti, sevizie, minacce gravi) e su lui cada severa la punizione legale.

Si ipotizzi pure un caso di concorso colposo al suicidio altrui. Rilevata, nei mali tratti, nelle sevizie, una grave *colpa* in relazione all' evento finale del suicidio (rapporto di causalità), si tenga costui *autore* di un fatto *colposo speciale*, nella stessa guisa che il partecipe al suicidio altrui, a sensi dell'articolo 370 del Codice Penale, è rite-

[1] Vol. VII, 1032.

Digitized by Google

nuto autore di un *fatto doloso* speciale.[1] Ciò per evitare l'ostacolo di punire un complice senza autore principale o di punire una complicità colposa, figura assai controversa in diritto e per noi non ammissibile.[2] Non avviene forse, in sostanza, la stessa cosa, quando si puniscono gli ausiliatori del furto in famiglia, o si puniscono i partecipi ad un delitto, il cui atto consumativo fu eseguito da un pazzo, da un infante e va dicendo? Non vi sarebbe così il timore di sottrarre a pena certi fatti repugnanti - timore, che adduce ad applicare ipotesi penali non esattamente appropriate.

esponsabilità colposa.

Sul tema della responsabilità colposa nel suicidio altrui, ed in ordine agli estremi che la integrano, è lecito immorare ancora per ricor-

---

[1] Così opinerebbe pure il Carrara: vedi Vol. I *Progr.* p. spec. § 1156 Nota.

[2] La decis. della C. R. 8 Marzo 1898 (Cass. Un. IX, 845) esclude la complicità nei reati colposi: è ammessa dalla decisione 7 Aprile 1892 (T. V. 1892, 490). Nella dottrina, escludono la complicità nei reati colposi Pessina (*Elem. Dir. Pen.* vol. I), Von Buri (*Zur Lehre von der Theilname an dem Verbrechen und der Begünstigung*), Haus (*Princ. gen. di dir. Pen.* vol. I), Castori (*Il concorso di più persone in uno stesso reato* n. 97): l'ammette il Setti nel suo libro « Dell'imputabilità secondo gli art. 44 e 48 C. P. » e vi contraddice il Travaglia nella prefazione del libro. Carrara, di massima, vi è contrario, salvo lo sviluppo speciale della sua teorica (*Opuscoli* vol. I, § 221). Stoppato, (*L'evento punibile*,

Digitized by Google

dare un caso, accennato anche dal Ferri nella sua opera più volte citata. [1]

Certo Franzosi Olindo aveva, nel 20 Marzo 1890, venduto in Sermide a certo Bergonzini una quantità rilevante di acido solforico senza ricetta medica e senza assicurarsi dell'uso, cui lo destinava l' acquirente. L' acquirente *si suicidò*.

Ora il Tribunale di Mantova chiamò il Franzosi a rispondere : *a*) di contravvenzione all'art. 32 della Legge Sanitaria 22 Dicembre 1888 ; *b*) di *omicidio colposo*, per avere, colla inosservanza dei regolamenti e delle discipline prevedute dalla Legge Sanitaria, *cagionato la morte* del Bergonzini. Il Tribunale di Mantova e la Corte di Appello di Brescia si limitarono a ravvisare la inosservanza dei regolamenti, senza stabilire se questa aveva un nesso di causalità con l'evento lesivo, e condannarono il Franzosi per omicidio colposo.

---

pag. 262) propugna, senza riserve di sorta, la teorica della complicità nei delitti colposi. Vedi mia nota nella *Temi Veneta* (1892, pag. 490,) e gli studii sulla *colpa* di Mosca (*Nuovi studi e nuove dottrine sulla colpa nel diritto civ. pen. e amm.* Roma 1895), di Masini (*La colpa nel diritto pen.* Pesaro, 1890) di Impallomeni (*Colpa e omicidio colposo*, Catania 1894), di Brusa (*Saggio di una dottrina generale del reato*, Torino 1884), di Alimena (*I limiti e i modificatori dell' imputabilità*, Torino. 1894).

[1] Pag. 132.

Digitized by Google

Ma l' errore del Tribunale e della Corte era evidente, e, su ricorso esteso dallo stesso Prof. Ferri, la Corte di Cassasione [1] annullò, senza rinvio, la sentenza della Corte di Appello di Brescia. [2]

In virtù dell' art. 371 del Codice Penale, è pur necessario, sempre, che fra la inosservanza del regolamento e la morte corra il rapporto di causa ad effetto, non potendo l' inosservanza del regolamento, per sè, costituire materia ad omicidio colposo. [3]

Ora, nella specie, disse la Corte Suprema: « causa della morte del Bergonzini fu la deliberata volontà del medesimo di uccidersi: senza tale volontà la somministrazione dell' acido solforico sarebbe stata un fatto del tutto innocuo. » La Corte di Appello di Brescia scambiò la *causa* col *mezzo*. Il veleno non fu il *mezzo* (e i mezzi potevano essere molti) che il suicida prescelse

---

[1] Decis. 27 ottobre 1890.

[2] Notisi che il Ferri si attiene, a spiegare l' art. 371 del Cod. Pen, al principio di *causalità*, sostenuto dalla scuola giuridica, non al principio della *temibilità* (principio astratto) che, secondo Alfredo Angiolini seguace della scuola positiva, deve valere a giudicare se un fatto colposo sia, o no, punibile. (*Dei delitti colposi*, Frat. Bocca Editori, Torino 1901 pag. 285).

[3] Confronta; decis. 25 Marzo 1899 (Giust. Pen. 1899, colonna 665.

Digitized by Google

per attuare il suo divisamento. La causa *determinante* l'effetto mortale fu soltanto la volontà del suicida.

Ben diverso sarebbe il caso del farmacista, che, spedendo una ricetta errata, consegnasse al malato una medicina velenosa, e ne seguisse la morte. La morte, allora, è in rapporto diretto di causalità coll'imprudenza del farmacista e ben risponderebbe costui di omicidio colposo. [1]

* * *

Abbiamo, così, compiuto l'esame di tutte le quistioni, che al nostro tema si ricollegano, coi principii della Scuola Giuridica di per sè, senza altri ausilii, per quanto si dica *ex adverso* che la Scuola Classica (come si insiste a chiamarla dal Ferri e da altri) è ormai colpita di evidente *sterilità* scientifica di fronte al rigoglioso movimento della Scuola positiva. [2] Anzi, non dubitiamo di asserire che, solo coi principii della Scuola giuridica, è dato di risolvere i problemi che, intorno all'argomento, ancora si agitano nel campo scientifico, accordata, ben si intende, tutta la defe-

[1] Confr. decis. 2 Marzo 1900, nel *Foro It.* 1900, 312; 10 luglio 1899, *Temi Veneta* 1899, 494; 29 Dic. 1899, Giust. Pen. 1900, 201.

[2] pag. 141 op. cit. Ferri.

Digitized by Google

renza agli scrittori positivisti, fra i quali spiccano preclari, fertilissimi ingegni.

Nel corso della prelezione, abbiamo avuto occasione di dimostrare come i principii fermati dal Ferri altro non sieno che una ripetizione, sotto veste nuova, dei principii della Scuola giuridica con l'aggravante, però, che le formule del Ferri *vaghe ed inconcrete*, come pur sono riconosciute dal Caluci, dal Tarde, dal Balestrini e da altri più, mal rispondono a risolvere sempre il problema, mentre sempre si risolve coi precetti della nostra Scuola.

E che sieno una ripetizione dei principii nostri (ma incompleta, disadatta ed inconcreta), lo riconosce, parzialmente, il Ferri,[1] quando rileva che la teorica dei motivi determinanti è contenuta, in embrione, nella scuola classica.

Lo stesso Ferri poi, nella risposta alla Polemica,[2] ha pur dovuto riconoscere vaga la sua formula di « motivi antigiuridici, illegittimi o antisociali », quando aggiunse anch'egli, sulle critiche mossegli dal Caluci e dal Balestrini, che faceva risiedere la imputabilità o punibilità di

[1] Pag. 34 e 264.
[2] Pag. 266.

Digitized by Google

un atto, come la scuola giuridica, sulla violazione di un diritto. E perchè allora non si accolgono i principii della Scuola giuridica, se la *violazione di un diritto* è tutto, e se i due criterii sincroni (criterii molto instabili per noi) dei *motivi* e delle *categorie* non sono, a detta dello stesso Ferri, che norme misuratrici dell'imputabilità, e non la ragione dell' imputabilità?

Non è desiderio di rappresaglia, che ci spinga a tali affermazioni. « Il ver ci muove che ci fa parlare. »

Nel campo scientifico la lotta dovrebbe essere sempre leale, obbiettiva, schiva da aggressioni personali. Ed a tal sistema informeremo gli studii nostri, ogni qual volta dovremo discutere i precetti della scuola positiva. Nè rifuggiremo dal rilevare ciò che vi ha di buono, ciò che può essere degno di nota e di encomio, come abbiamo fatto nel corso della prelezione.

Fin d' ora, però, vi accerto, egregi giovani, perchè in voi non venga mai meno la fede negli illustri ingegni, che costituiscono la scuola giuridica italiana, che questa vive robusta e rigogliosa. Essa non si è fossilizzata, ma a molti problemi diede faccia nuova, inspirandosi ai progressi del diritto, e pur serbando intera l' ammirazione alle sapienti opere giuridiche, che i nostri grandi ci trasmisero, e che mai morranno.

Digitized by Google

Con questi intenti, insieme, ci accingeremo allo svolgimento dei più importanti problemi giuridici, studiosi del vero, da qualunque scuola ci venga, alieni dalle polemiche ostili ed infeconde.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

DELLO STESSO AUTORE

Del giurì in materia civile, commerciale e correzionale — Memoria premiata dal Circolo Giuridico di Palermo — Padova, Fratelli Drucker, 1889.

Dei delitti contro la libertà secondo il codice penale italiano — Milano, Leonardo Vallardi, 1890.

Dei reati contro la fede pubblica — Milano, L. Vallardi, 1892.

Diffamazione col mezzo della stampa — Quesiti — Nella Temi Veneta, 1893 e 1894.

Sottrazione fra coeredi — Nella Temi Veneta, 1894.

La scienza del ricettatore rispetto alla pena — Venezia, Ferrari, 1894.

La lesione con aborto — Venezia, Ferrari 1895.

Influenza del giudicato penale nella sede civile — Nella Temi Veneta, 1895.

L'art. 518 del codice di diritto — Nella Temi Veneta, 1896.

Dei brogli elettorali — (nel digesto Italiano 1898).

Della contumacia penale — (nel digesto Italiano 1899.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google